



Regione
Lombardia

ASL Bergamo


Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo
Via Galliccioli 4 - 24121 BERGAMO

**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N° 490 DEL 19 MAG. 2011

OGGETTO Annullamento della deliberazione n. 601 del 28 ottobre 2010, avente ad oggetto: "Delega del Direttore Generale alla numerazione e firma in ogni pagina dei registri degli Stupefacenti di cui all'art. 42 e 64 del DPR 309/90, in applicazione della Legge n. 38 del 15 marzo 2010."

Ufficio proponente: Servizio di Assistenza Farmaceutica/Dipartimento GPCA

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Laura Spoldi tel. 035/2270755 

Funzionario competente: Sign.ra Nunzia Tadini tel. 035/2270761

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge n. 38 del 15 marzo 2010 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010;

PREMESSO che la Regione Lombardia, interpretando la Legge sopra richiamata, con nota n. H1.2010.0031252 del 21 settembre 2010 "Vidimazione Registri sostanze stupefacenti - DPR 309/90, art. 42 e 64 - Parere" indicava alle ASL che il registro di carico e scarico di cui all'art. 42 della Legge 309/90 e suoi aggiornamenti dovesse essere firmato in ogni pagina dal Direttore Generale dell'ASL o suo delegato e non più dal Sindaco, come era avvenuto fino ad allora;

VISTA la Deliberazione n. 601 del 28 ottobre 2010, con la quale il Direttore Generale delegava alla firma di tali registri i Responsabili di Distretto o loro delegati;

VISTA la lettera prot. U 0152649/III.9.30 del 26 novembre 2010 a firma del Direttore Generale con la quale l'ASL ha informato dell'avvenuto cambiamento i sindaci dei comuni della provincia;

VISTO il parere del Ministero della Salute prot. 0002019-P del 4 febbraio 2011 espresso in seguito a quesito della stessa Regione Lombardia, che testualmente recita:

"E' imposto l'obbligo di utilizzo del registro di carico e scarico da parte dei medici chirurghi e medici veterinari, direttori sanitari e responsabili di ospedali, case di cura in genere prive dell'unità operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie, qualora si determini la necessità di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il Modello del registro non è determinato dal Ministero della Salute e deve essere firmato dall'autorità sanitaria locale, il sindaco, o da un suo delegato, e conservato per due anni dalla data dell'ultima registrazione";

VISTA la successiva nota Regione Lombardia n. H1.2011.0007063 del 4 marzo 2011, con la quale la Regione invita le ASL ad aderire alle indicazioni ministeriali;

RITENUTO quindi necessario annullare la richiamata deliberazione n. 601 del 28 ottobre 2010, in quanto contrastante con la normativa vigente, per come recentemente interpretata dal Ministero della Salute e dalla Regione Lombardia;

RITENUTO necessario informare i sindaci dei comuni della provincia di Bergamo delle nuove indicazioni fornite dal Ministero e dalla Regione Lombardia in merito all'autorità competente alla vidimazione dei registri, affinché si facciano carico dell'incombenza che risulta loro attribuita;

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e Sociale, ciascuno per la rispettiva competenza,

DELIBERA

- 1) di prendere atto che, sulla base dei chiarimenti ministeriali e regionali indicati in premessa, la competenza alla vidimazione dei registri sostanze stupefacenti di cui all'art. 42 e 64 del DPR 309/90, in applicazione della legge n. 38 del 15 marzo 2010, deve intendersi attribuita al sindaco quale autorità sanitaria locale;

- 2) di annullare conseguentemente la Deliberazione n. 601 del 28 ottobre 2010 avente ad oggetto: "Delega del Direttore Generale alla numerazione e firma in ogni pagina dei registri degli Stupefacenti di cui all'art. 42 e 64 del DPR 309/90, in applicazione della Legge n. 38 del 15 marzo 2010";
- 3) di informare i sindaci dei comuni della provincia di Bergamo che, con decorrenza immediata, l'ASL non provvederà più alla vidimazione dei registri sostanze stupefacenti, in quanto tale operazione deve intendersi attribuita alla competenza del sindaco quale autorità sanitaria locale.

Il Direttore Generale
Dott.ssa *Maria Azzi*



8

L. Spaldi